Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 30 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30:

Valdadige, società per azioni, in Verona: Obbligazioni « 5,50 % - 1961 » sorteggiate il 13 aprile 1984.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « 10 % - 1976/1986 - XI emissione » sorteggiate il 3 aprile 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige all'avviso S-13072 pubblicato nel Suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 278 del 10 ottobre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1174**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 128, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

materiali metallici;
chimica metallurgica;
elettrometallurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1175**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di storia, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della storiografia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 196

LEGGE 24 aprile 1984, n. **93**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1984, n. 94.

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere concesso il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione del personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento è a carico della Cassa integrazione guadagni e può essere corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

3. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, esprime parere sulla domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 è riconosciuto utile d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato nel presente articolo viene computato nella retribuzione annua di cui all'articolo 2120, comma 1, del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione della retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso l'assunzione, contestualmente programmata nel numero e nei tempi, di lavoratori di età compresa tra i quindici e ventinove anni, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

2. Il contributo può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Non beneficiano del contributo di cui al precedente comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni del lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 possono prevedere che le assunzioni programmate siano destinate a lavoratori di età superiore ai ventinove anni.

5. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

1. I lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti, dalle imprese o dagli enti pubblici economici o loro consorzi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e sono finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge.

4. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

5. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

6. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

7. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita.

8. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

9. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo.

10. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica o tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

11. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 10, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

12. Le regioni nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa, le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

13. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario giornaliero o settimanale o mensile o annuale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

3. La contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilire: *a*) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; *b*) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; *c*) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto della retribuzione minima giornaliera.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2 ».

9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

Art. 5.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984, n. **95**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia della critica dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984, n. **96.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di chimica inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Conti Giovanni - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Bagni di Tivoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Conti Giovanni - Soc. coop. edilizia a r.l. », con sede in Bagni di Tivoli (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Conti Giovanni - Soc. coop. edilizia a r.l. », con sede in Bagni di Tivoli (Roma), costituita per rogito notaio Erminio Campanini in data 21 giugno 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori avv. Stefano Palombi,

residente in Roma, via Giuseppe Ferrari, 35, rag. Giovanni Boccia, residente in Roma, piazza Rondanini, 52, e Antonio Pescini, residente in Roma, via Ugo De Carolis 4, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2242)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1984.

Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 10, comma 10, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede l'emanazione di protocolli per l'esonero della partecipazione relativa agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale delle donne in stato di gravidanza e per gli atti rivolti alla tutela della maternità responsabile;

Visto il terzo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981;

Considerato che il termine protocollo si riferisce all'individuazione di esami di laboratorio e di diagnostica strumentale che per la loro importanza e sequenzialità rappresentano un mezzo per assicurare lo svolgimento fisiologico della gravidanza e del parto e l'individuazione precoce di alterazioni che possono essere corrette con vantaggio della salute materna e con prevenzione della mortalità fetale e perinatale;

Considerato che ai fini della tutela della maternità responsabile è importante individuare i rischi genetici e quelli individuali pre-concezionali e, nello stesso tempo, accertare l'effettiva presenza di una eventuale perdita fetale precoce;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le analisi di laboratorio e gli esami strumentali per i quali non viene applicata la quota di partecipazione di cui all'art. 10, comma ottavo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, sono quelli indicati nei protocolli allegati che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il diabete gestazionale viene considerato, ai fini dell'esonero della quota di partecipazione, alla pari del diabete insulino-dipendente (tipo I) già incluso nelle forme morbose di particolare rilevanza sociale comprese nel decreto ministeriale 10 febbraio 1984 di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

Le richieste di esami specialistici secondo i protocolli allegati sono effettuate di regola dai medici di medicina generale, o direttamente dagli specialisti ambulatoriali o dagli specialisti operanti presso i presidi ospedalieri della U.S.L. Qualora la richiesta di esame debba essere effettuata direttamente dallo specialista, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 e 32 della legge finanziaria 1984, legge 27 dicembre 1983, n. 730, egli provvederà alla trasmissione alla U.S.L. di un attestato atto ad esonerare il soggetto dal pagamento della quota di partecipazione ex art. 10, comma 10, della legge 11 novembre 1983, n. 638, indicando anche la presumibile durata dell'esonero medesimo; durata che non è necessario comunicare nelle indagini non attinenti alla gravidanza in corso.

Le attestazioni sono registrate dalla U.S.L. e la registrazione va utilizzata ai fini informativi nel quadro del progetto obiettivo tutela della maternità e dell'infanzia.

Nei casi di gravidanza a rischio individuati nell'allegato *C* l'attestazione di « gravidanza a rischio » va firmata sulla richiesta di esame da parte di uno specialista in ostetricia e ginecologia ambulatoriale oppure ospedaliero.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE

Sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa le indagini rivolte agli accertamenti da eseguire in epoca preconcezionale:

accertamento del gruppo sanguigno e del fattore Rh, ove non già effettuato;
esame sierologico della lues;
tests specifici per la microcitemia.

Nel caso di minaccia di aborto, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono da comprendersi tutti gli accertamenti rivolti alla determinazione dell'evoluzione della gravidanza, con particolare riferimento agli esami immunologici ed all'esame ecografico.

ALLEGATO *B*

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO DEGLI ESAMI NON SOTTOPOSTI A PARTECIPAZIONE DI SPESA NELLA GRAVIDANZA

Entro la 13ª settimana: esame delle urine completo, glicemia, azotemia, esame emocromocitometrico completo, esame sierologico per la lues se già non praticato di recente, determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh (se già non accertati), esami sierologici TORCH. Se il tasso emoglobinico è inferiore a 10 g/100 cc: sideremia con transferrina. Se la proteinuria è superiore a 0,5 g/1000 cc: creatininemia.

Ogni quattro settimane: esame completo delle urine, con creatininemia in caso di proteinuria superiore a 0,5 g/1000 cc. Dosaggio emoglobina, con sideremia e transferrina per valori inferiori a 10 g/100 cc. Se glicosuria persistente: glicemia da carico; il carico è da effettuarsi secondo le indicazioni dell'OMS.

Dopo la 27ª settimana: ECG.

Dopo la 35ª settimana: se vi sono indicazioni anamnestiche e/o profilattiche: ricerca HbsAg. Se vi sono indicazioni profilattiche e/o anamnestiche: coprocultura per salmonella. Se vi sono sospetti clinici: ricerca dell'Herpesvirus tipo 2°. In caso di sospetto clinico e/o ambientale: tampone vaginale per streptococco, gonococco, stafilococco chlamidia Trachomatis.

Esami ecografici: sono da includere negli esami di cui sopra due esami ecografici da svolgersi preferibilmente tra la 16ª-20ª settimana e fra la 32ª e 34ª settimana.

ALLEGATO *C*

PROTOCOLLO PER LA SINDROME GESTOSICA E PER LE GRAVIDE IPERTESE

Premesso che per ipertensione deve intendersi la registrazione di valori superiori a 140/90 ripetuta più volte e che per sindrome gestosica valgono le definizioni cliniche più diffuse, oltre agli esami già previsti per la gravidanza normale, sono esonerabili dalla quota partecipativa:

controlli della funzionalità renale: azotemia, creatininemia, clearance della creatinina, uricemia, proteinuria delle 24 ore, urinocultura con antibiogramma; ogni quattro settimane;

assetto protidemico: protidemia, albuminemia, elettroforesi sieroproteica;

tasso emoglobinico ed ematocrito ogni quattro settimane;

valutazione dell'assetto coagulatorio nell'ultimo periodo della gestazione;

determinazione della funzionalità epatica, bilirubinemia totale e parziale;

controllo ECG da ripetersi secondo indicazione clinica, con particolare riguardo al periodo tra la 34ª e 36ª settimana.

(2220)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 febbraio 1984, n. **97.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad accettare un legato.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in un locale ad uso negozio sito in Roma, via Vittorio Veneto numeri 177-179, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 4239, foglio 472, mappale 35 sub 1, del valore di L. 480.000.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Roma, disposto dalla sig.na Valentina Tomassoni a favore del laboratorio per gli studi micenei ed egeo-anatolici, organo di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, con testamento pubblico redatto in data 8 marzo 1975, n. 48 di repertorio, a rogito dott. Roberto Franco, notaio in Roma, e dallo stesso pubblicato con atto 22 aprile 1976, n. 207923 di repertorio e n. 12217 di raccolta, registrato a Roma il 23 aprile 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 47

DECRETO 21 marzo 1984, n. **98.**

Estinzione dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, in Roma.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, in Roma, viene dichiarato estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 48

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 971/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 972/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 973/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 958/84, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco ed il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 974/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 975/84 della commissione, del 10 aprile 1984, recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 976/84 della commissione, del 10 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 977/84 della commissione, del 10 aprile 1984, relativo alla vendita sul mercato interno di 142.600 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento danese e che modifica il regolamento (CEE) numero 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 978/84 della commissione, del 10 aprile 1984, relativo alla vendita sul mercato interno di 150.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento britannico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 979/84 della commissione, del 9 aprile 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 980/84 della commissione, del 9 aprile 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 981/84 della commissione, del 9 aprile 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 982/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione

Regolamento (CEE) n. 983/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 984/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 895/84 della commissione, del 31 marzo 1984, che modifica i ltasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 91 del 1° aprile 1984.

Pubblicati nel n. L 99 *dell'11 aprile* 1984.

(95/C)

Regolamento (CEE) n. 985/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 986/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 987/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance.

Regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 990/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 che adatta talune modalità che figurano nell'atto di adesione del 1979 per quanto concerne il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo.

Pubblicati nel n. L 103 *del* 16 *aprile* 1984.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 992/84 della commissione dell'11 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 993/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 994/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 995/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 996/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 997/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido alginico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 39.06 A della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 998/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle spazzole, pennelli e oggetti di spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 999/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1000/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco e il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1001/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1002/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la trentesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 100 *del* 12 *aprile* 1984.

(97/C)

Regolamento (CEE) n. 1003/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/83 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1004/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 855/84 relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1005/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, che deroga all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1006/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1007/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1008/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1009/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1010/84 della commissione, dell'11 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi applicabili a taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1011/84 della commisisone, del 10 aprile 1984, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 1012/84 della commissione, del 10 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce una sistema di procedure semplificate del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1013/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1014/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1015/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1016/84 della commissione del 12 aprile 1984, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco e il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1017/84 della commissione, del 12 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 90 del 1° aprile 1984.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 13 *aprile* 1984.

(98/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca del decreto ministeriale 22 marzo 1984 concernente la sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 22 marzo 1984 concernente la sostituzione in seno alla commissione elettorale centrale del dott. Mauro Orefice con il sig. Germani Roberto. Pertanto il dott. Mauro Orefice resta confermato nell'incarico stesso.

(2244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino è vacante il posto di professore associato di fisica (ruolo professori seconda fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2245)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Faima di Spilimbergo (Pordenone), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco e C. di Udine, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Fuorni (Salerno), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vicano industria ceramica, con sede in Pelago (Firenze), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola, con sede in Torino, è prolungata al 7 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondona di Genova-Pontedecimo, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto e C., costruzioni metalliche, con stabilimento in Napoli-S. Giovanni a Teduccio, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21,

quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rinaldo Rossi S.p.a., sede in Visone e stabilimenti in Visone ed Ovada (Alessandria), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusmec, fusioni e lavorazioni meccaniche, con stabilimento in Pozzilli (Isernia), è prolungata al 10 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivap di Bari, è prolungata al 13 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salmi-Omc, in Corio Canavese (Torino), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CGR Compagnia generale radiologia, con sede in Milano e filiali di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Genova, Ancona, Pescara, Cosenza, Cagliari, stabilimento di Monza e magazzino di Ronco Briantino (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balmex, con sede e stabilimento in Restignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia (Roma), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. Società industriale macchine elettriche automatismi, in Casandrino (Napoli), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Rizzi-Donelli-Breviglieri e C., sede legale in Piacenza, unità operative in Piacenza e Pontenura (Piacenza), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. terrecotte, in Piacenza, stabilimento in Cadeo (Piacenza), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catalano arredamenti, in Gioia Tauro (Reggio Calabria), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., in Piacenza, unità centrale in Piacenza stabilimenti in Pontenure (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia), Mortensis di Ruda (Udine), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli di Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Sentino, in Sassoferrato (Ancona), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri, in Moena (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio del fabbricato sito in via Napoli, 61, Potenza, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Casa, in Fiumicelle (Udine), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omera, in Schio (Vicenza), stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, in Portovesme (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1983 al 6 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Carmignano, in Carmignano di Brenta (Padova), e prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine Zen fonderie, in Albignasego (Padova), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato, in Quinto di Treviso (Treviso), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star Pennsylvania Ribbon Corporation, in Ferrara, stabilimento in S. Maria di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Circuiti stampati italiani, in Venaria Reale (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internazionale, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma, in Lanciano (Chieti), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso e Romano, molino e pastificio, con sede in Telese (Benevento), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Renova Reifen Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Feltre (Belluno), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson Manufactoring, con sede sociale e stabilimento in Napoli è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sea, con sede e stabilimento in Rivara Canavese (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Glove Italia di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 1° aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove fonderie riunite, con sede legale e stabilimento in Limena (Padova), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 e che entro tre mesi dalla predetta data hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori soci dipendenti da cooperative operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli « progetto itinerari turistici » e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di « disinquinamento del golfo di Napoli » in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 5 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 marzo 1984, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra, sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti e Figli, in Borgaro (Torino), stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 6 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense c/o stabilimento Pozzi Richard Ginori S.p.a., in Sparanise (Caserta), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio del fabbricato sito in via del Popolo, 4, Potenza, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane, in Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, in Milano, centro vendita di Merano (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azienda dell'Adriatico, in Bitonto (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Romanazzi, in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 24 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1654,750	1654,750	1654,90	1654,750	—	1654,75	1654,750	1654,750	1654,750	—
Marco germanico	618,270	618,270	618,30	618,270	—	618,29	618,310	618,270	618,270	—
Franco francese	201,420	201,420	200,95	201,420	—	201,28	201,140	201,420	201,420	—
Fiorino olandese	549,300	549,300	548,40	549,300	—	548,97	548,650	549,300	549,300	—
Franco belga	30,311	30,311	30,26	30,311	—	30,32	30,335	30,311	30,311	—
Lira sterlina	2345,700	2345,700	2342 —	2345,700	—	2344,70	2343,700	2345,700	2345,700	—
Lira irlandese	1905 —	1905 —	1893 —	1905 —	—	1901 —	1897 —	1905 —	1905 —	—
Corona danese	168,610	168,610	168,10	168,610	—	168,59	168,580	168,610	168,610	—
E.C.U.	1383,400	1383,400	1382,50	1383,400	—	1383,50	1383,600	1383,400	1383,400	—
Dollaro canadese	1292 —	1292 —	1292 —	1292 —	—	1292,30	1292,600	1292 —	1292 —	—
Yen giapponese	7,349	7,349	7,35	7,349	—	7,37	7,355	7,349	7,349	—
Franco svizzero	748,450	748,450	746,80	748,450	—	748,52	748,600	748,450	748,450	—
Scellino austriaco	88 —	88 —	87,85	88 —	—	88,02	88,050	88 —	88 —	—
Corona norvegese	216,350	216,350	216 —	216,350	—	216,34	216,340	216,350	216,350	—
Corona svedese	209,870	209,870	209,40	209,870	—	209,88	209,900	209,870	209,870	—
FIM	291,270	291,270	290,75	291,270	—	291,23	291,200	291,270	291,270	—
Escudo portoghese	12,180	12,180	12,22	12,180	—	12,19	12,200	12,180	12,180	—
Peseta spagnola	10,978	10,978	10,97	10,978	—	10,97	10,980	10,978	10,978	—

Media dei titoli del 24 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	46,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6% » » 1970-85	95,100
» 6% » » 1971-86	90,750
» 6% » » 1972-87	85,900
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,200
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,900
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	100,850
» » » 1-8-1982/84 19%	100,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,400
» » » » 1-6-1981/84	99,975
» » » » 1-5-1982/84	99,950
» » » » 1-6-1982/84	100,075
» » » » 1-7-1982/84	100,025
» » » » 1-8-1982/84	100,050
» » » » 1-9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,175
» » » » 1-12-1982/84	100,225
» » » » 1-1-1983/85	100,100
» » » » 1-2-1983/85	100,200
» » » » 1-3-1983/85	100,250
» » » » 1-4-1983/85	100,350
» » » » 1-5-1983/85	100,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85	100,325
» » » » 1-1-1982/86	100,900
» » » » 1-3-1982/86	101,450
» » » » 1-5-1982/86	100,750
» » » » 1-6-1982/86	100,750
» » » » 1-7-1982/86	100,550
» » » » 1-8-1982/86	100,425
» » » » 1-9-1982/86	100,375
» » » » 1-10-1982/86	100,675
» » » » 1-11-1982/86	100,525
» » » » 1-12-1982/86	100,325
» » » » 1-7-1983/86	99,550
» » » » 1-8-1983/86	99,500
» » » » 1-1-1983/87	100,250
» » » » 1-2-1983/87	100,400
» » » » 1-3-1983/87	100,650
» » » » 1-4-1983/87	100,475
» » » » 1-5-1983/87	100,450
» » » » 1-6-1983/87	100,225
» » » » 1-7-1983/88	100,300
» » » » 1-8-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,650
» » » 18% 1-1-1985	101,550
» » » 17% 1-5-1985	101,550
» » » 17% 1-7-1985	101,625
» » » 17% 1-10-1985	102 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1654,750
Marco germanico	618,290
Franco francese	201,280
Fiorino olandese	548,975
Franco belga	30,323
Lira sterlina	2344,700
Lira irlandese	1901 —
Corona danese	168,595
E.C.U.	1383,500
Dollaro canadese	1292,300
Yen giapponese	7,352
Franco svizzero	748,525
Scellino austriaco	88,025
Corona norvegese	216,345
Corona svedese	209,885
FIM	291,235
Escudo portoghese	12,190
Peseta spagnola	10,979

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentotredici allievi al primo anno del 166° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 173, concernente modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sulla ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 166° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentotredici allievi così ripartiti:

sessanta al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecento al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

ventidue al corso del Corpo automobilistico;

cinque al corso del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza;

ventisei al corso del Corpo di amministrazione.

I corsi avranno la durata di due anni accademici con inizio nel mese di novembre 1984.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi — con insegnamenti ed esami di tipo universitario — sono previsti due indirizzi, uno scientifico (con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica) e l'altro giuridico-amministrativo (con piano di studi di giurisprudenza e di economia e commercio).

Il 50 per cento degli allievi del corso delle Armi e gli allievi del corso del Corpo automobilistico saranno assegnati all'indirizzo scientifico con piano di studi di ingegneria e matematica-informatica.

All'indirizzo giuridico-amministrativo saranno assegnati:

gli allievi del corso dei carabinieri, con piano di studi di giurisprudenza;

il 50 per cento degli allievi del corso delle Armi, con piano di studi di economia e commercio;

gli allievi del corso del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza, con piano di studi di economia e commercio;

gli allievi del corso del Corpo di amministrazione, di cui metà con piano di studi di giurisprudenza e metà con piano di studi di economia e commercio.

Art. 2.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;

b) accertamento psicologico;

c) esame scritto di cultura generale;

d) tirocinio della durata di quarantacinque giorni;

e) esame orale di matematica.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare di Napoli che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la scuola;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1984 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli allievi della scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare dovranno avere i requisiti fisici richiesti, per gli altri concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, al primo comma, lettera *a*), del successivo art. 9.

La visita medica, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso il centro medico legale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto visita di appello, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità. Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena, unitamente ai candidati provenienti dagli istituti civili di istruzione.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti dall'art. 2 e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di quarantacinque giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia in base al voto complessivo riportato nell'esame di maturità. A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri, m 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi, m 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia o ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle Armi o ai Corpi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1984, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1984;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1984 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio predetto della dichiarazione di equipollenza rilasciato da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto dal concorrente o che egli presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza, con l'indicazione dell'indirizzo universitario gradito. L'ordine di preferenza dei corsi, ad eccezione di quello scelto in prima istanza, può essere variato durante il tirocinio ed al termine dello stesso;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno altresì indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

I candidati ammessi al tirocinio di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati, in carta bollata:

a) certificato di studio rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato dal comune di origine;

c) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

d) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

e) altri documenti relativi a titoli preferenziali, previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

f) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I predetti candidati dovranno altresì portare al seguito, a seconda della posizione militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio o certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'anno accademico saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia d Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiedere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare di Bologna, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 1° agosto 1984 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti, prima del tirocinio di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, ad

una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare prima del tirocinio di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psicologico i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 4 *settembre* 1984, *alle ore* 8,30 *presso le sedi dei comandi di regione militare e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.*

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica, nell'accertamento psicologico e nella prova scritta di esame saranno ammessi al tirocinio, che sarà da loro compiuto:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestono il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Il tirocinio sarà frequentato, altresì, dagli allievi provenienti dalla scuola militare, per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Il candidato ammesso al tirocinio potrà, a domanda, completare l'elenco in ordine di preferenza dei corsi e indirizzi universitari previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora lo elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare anche le norme interne dell'Accademia.

I frequentatori del tirocinio che siano rimasti assenti dal tirocinio stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore a dieci giorni verranno rinviati dall'istituto, salvo che, l'assenza sia dovuta a infermità dipendente da causa di servizio.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare di Modena. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 28 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1984 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 28° anno di età al 31 ottobre 1984;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiore a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e indirizzo di studio secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente con il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei alle prove di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di merito si farà luogo all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni concernenti i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso e indirizzo di studio, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso e indirizzo di studio.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi, rinviati dall'istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sarà computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Per i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo sarà provveduto al richiamo in servizio con il grado rivestito, dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione alla Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni, che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Art. 30.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1984
Registro 12 *Difesa, foglio n.* 78

ALLEGATO 1
(articoli 11 e 25 del bando di concorso)

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare -
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . domiciliato a . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1984-85 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . . li 1984

Il concorrente . . . .
(firma leggibile) (4)

---

(1) La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero. Tali concorrenti dovranno specificare nella domanda la data di espatrio e l'ultima residenza in Italia.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del Corpo automobilistico - corso del Corpo di commissariato (r.s.) - corso del Corpo di amministrazione e, nei casi previsti, l'indirizzo universitario gradito.

(4) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2
(art. 21 del bando di concorso)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiederanno, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Estensione dei numeri (naturali; interi relativi; razionali; reali) - Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali - Radicali.

2ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative - Regola di Ruffini - Scomposizione in fattori: m.c.d. e m.c.m. fra polinomi.

3ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse - Discussione delle radici delle equazioni di secondo grado ad una incognita - Semplici equazioni irrazionali.

5ª tesi: Disequazioni di primo grado e di secondo grado ad una incognita e disequazioni riducibili ad esse - Sistemi di disequazioni ad una incognita - Disequazioni frazionarie - Disequazioni irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª tesi: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione; verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni goniometriche - Risoluzione di disequazioni goniometriche elementari.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo; uso delle tavole.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI

(2114)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove dei concorsi, per esami, a diciotto posti di chimico, a tre posti di ingegnere e a quarantasei posti di veterinario della carriera direttiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a diciotto posti di chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgerà a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 5 settembre 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgerà a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 luglio 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta del concorso, per esami, a quarantasei posti di veterinario in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgerà a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 5 luglio 1984, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove dei concorsi, per esami, a trentotto posti di consigliere, a sette posti di farmacista e a ottanta posti di medico della carriera direttiva, a trentadue posti di ragioniere, a quarantotto posti di segretario tecnico e a ventinove posti di assistente sanitario della carriera di concetto, a quaranta posti di coadiutore e a cinquanta posti di coadiutore dattilografo e della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a trentotto posti di consigliere in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 159, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a sette posti di farmacista in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1983, registro n. 7, foglio n. 229, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritta e pratica del concorso a ottanta posti di medico in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1983, registro n. 7, foglio n. 226, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di ragioniere in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 273, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a quarantotto posti di segretario tecnico in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 274, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a ventinove posti di assistente sanitario in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 275, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritta e pratica del concorso a quaranta posti di coadiutore d'archivio in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 182, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritta e pratica del concorso a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 271, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1984, verrà fissato il diario delle prove scritte e pratiche della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione dell'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1983, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984.

(2175)

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. 78.

Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione e l'applicazione del canone sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

In conformità ai criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981, la presente legge disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione ed applicazione dei canoni di locazione.

Art. 2.

Alloggi soggetti alla disciplina regionale

La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

Possono essere altresì esclusi, previa specifica individuazione, con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. L'esclusione è autorizzata dalla giunta regionale.

Le norme della presente legge si applicano altresì alle case parcheggio o ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Titolo I

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3.

Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; il cittadino straniero può concorrere all'assegnazione soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel comune o nei comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq per un nucleo di 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 392, applicandosi i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile aumentata del 20% per spazi accessori e di servizio come dal seguente prospetto:

Sup. 45 mq + 9 mq = 54 per 1-2 persone
Sup. 60 mq + 12 mq = 72 per 3-4 persone
Sup. 75 mq + 15 mq = 90 per 5 persone
Sup. 95 mq + 19 mq = 114 per 6 pers. ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3 parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a venti anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini di tale determinazione sono equiparati ai figli a carico gli altri soggetti che risultino essere a carico ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate dai vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39 per il requisito relativo al reddito.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Il limite di reddito di cui al primo comma, lettera *f*), è aggiornato ogni anno con delibera del consiglio regionale, sulla base delle indicazioni del CIPE o, in mancanza, sulla base delle variazioni accertate dalla ISTAT del reddito dei lavoratori dipendenti verificatesi nell'anno precedente.

Art. 4.

Bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai comuni.

Due o più comuni possono stabilire che l'ambito di efficacia della graduatoria ai fini della assegnazione e riassegnazione degli alloggi sia intercomunale. In tal caso, i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicheranno anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avverranno in base ad una graduatoria unica, ottenuta mediante l'integrazione anche previo sorteggio delle graduatorie definitive formate da ciascun comune. La graduatoria unica è formata dal comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare o riassegnare.

La Regione può disporre localizzazioni intercomunali; in tal caso, le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate dal comune destinatario delle localizzazioni in base ad un'unica graduatoria ottenuta mediante la integrazione anche previo sorteggio delle graduatorie definitive formate da ciascun comune.

In sede di prima applicazione i bandi di concorso indetti dai comuni dovranno assumere la data del 30 giugno 1984 quale termine d'efficacia dei bandi stessi.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni utili consecutivi all'albo pretorio del comune.

I comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi con le oppportune forme, tra cui:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dell'inquilinato;

pubblicazione di avviso sui quotidiani e radiogiornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, relative ai nuovi bandi generali di cui al presente articolo, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Per l'assegnazione di alloggi designati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione può disporre, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali nei quali siano previsti gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso.

Art. 5.

Contenuto del bando di concorso

Il bando di concorso deve indicare in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3, nonché gli eventuali altri requisiti stabiliti per specifici interventi;

b) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

c) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;

d) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogata di sessanta giorni per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni per i residenti nei paesi extra europei.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo di domanda.

Art. 6.

Presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi al comune di residenza o dove si svolge l'attività lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, con i dati anagrafici, lavorativi, reddituali, di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *g*) e *h*) dell'art. 3.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

Il comune che ha indetto il bando procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti anche avvalendosi della collaborazione del comune in cui il concorrente risiede o lavora.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 8 per la formazione della graduatoria.

Il termine è aumentato a novanta giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a centocinquantamila abitanti.

Il comune, qualora riscontri che il reddito di cui al primo comma, lettera *f*) del precedente art. 3, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal consiglio tributario e dagli uffici finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti e ne dà comunicazione dettagliata alla commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Commissioni per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione provinciale nominata con decreto del presidente della giunta regionale. La commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale.

Al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva dell'assegnazione non superino i dieci mesi dalla pubblicazione del bando, possono essere nominate una o più sottocommissioni.

La commissione è composta da:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente della corte di appello o del T.A.R.;

b) il presidente della provincia o suo delegato;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

e) un rappresentante degli enti gestori del patrimonio pubblico;

f) otto rappresentanti del comune nel quale si trovano gli alloggi da assegnare, designati dal consiglio comunale in modo che sia assicurata la presenza delle minoranze.

La commissione è regolarmente costituita quando siano nominati almeno sei componenti, oltre al presidente. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può tenere le proprie riunioni anche nella sede del comune interessato alla formazione della graduatoria.

Il presidente e gli altri componenti restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un periodo superiore al successivo quinquennio.

Il segretario e i componenti della segreteria della commissione sono nominati d'intesa fra i comuni interessati, su iniziativa dell'amministrazione provinciale che ne dà atto con propria deliberazione.

Alla spesa per il funzionamento della commissione e della segreteria provvede l'amministrazione provinciale e cura la successiva attribuzione degli oneri sostenuti a carico dei comuni direttamente interessati dalla graduatoria approvata dalla commissione.

Fino alla nomina delle commissioni di cui ai comma precedenti sono prorogate le funzioni esercitate dalle commissioni assegnazioni alloggi, istituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 9.

Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti alla gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) *Condizioni soggettive*:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al primo comma, lettera *f*) del precedente art. 3:

non superiore a L. 1.500.000 annue per persona: due punti;

da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 annui per persona: un punto.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione ai corrispondenti aggiornamenti del limite di reddito di cui all'art. 3, primo comma, lettera *f*);

a-2) richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti uno;

a-3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di anno dalla stessa data, salva la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine detto: punti uno.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino

affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti uno;

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti uno;

a-6) canone di locazione che incide per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi del precedente art. 3, lettera f): punti uno;

a-7) richiedenti in condizioni di pendolarità: punti uno (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 15 km). Si applica limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a)-8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da sei persone ed oltre: punti uno.

b) *Condizioni oggettive*:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica: punti cinque;

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti due.

La condizione del biennio non è richiesta quanto la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo alla data del bando;

b-2.1) abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario:

da due a tre persone a vano utile: punti uno;

da tre persone ed oltre a vano utile: punti tre.

Le condizioni dei precedenti punti b-1.2) e b-2.1) non sono fra loro comulabili;

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti cinque.

La condizione sub b-3) non è cumulabile con la condizione sub b-1.1);

b-4) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di servizi igienico-sanitari o di allacciamento a reti di fornitura di acqua potabile) da certificarsi dall'autorità sanitaria: punti due.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti a-2) e a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, che saranno ripartiti fra le due categorie, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 60% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera a-4), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche indicate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui sono prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 17.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti dei documenti del concorso, la commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per la opposizione, è pubblicata per venti giorni consecutivi, negli albi pretori dei comuni i quali assicurano le più opportune forme di informazione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti od allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Entro trenta giorni dall'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 11.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui al primo comma, lettera f) del precedente art. 3, nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di mancanza della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati dal comune ai sensi del precedente art. 7, ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

Qualora entro novanta giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il concorrente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà all'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Art. 12.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, aventi come termine di scadenza il 30 giugno dell'anno di riferimento e indetti con le modalità di cui al precedente art. 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

Decorsi quattro anni dalla graduatoria definitiva, i concorrenti ivi collocati sono tenuti, a pena di cancellazione dalla stessa, a confermare, con la procedura prevista dall'art. 6 della presente legge, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

E' facoltà del comune, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 13.

Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie, relativa alla sola unità immobiliare e determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere *a*), *b*), *d*) della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera *c*).

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, secondo quanto disposto dall'art. 14.

I comuni e gli enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14.

Verifica in sede di assegnazione degli alloggi

Qualora, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'atto di assegnazione, e comunque prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'art. 3 il comune sospende l'esecuzione dell'atto di assegnazione e la consegna dell'alloggio e trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui all'art. 8, la quale, nei successivi venti giorni, procede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato.

Per l'annullamento dell'assegnazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

Art. 15.

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco comunica tempestivamente l'atto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, e all'ente gestore degli alloggi.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli d'assegnare, è compiuta dagli assegnatari o da persona all'uopo delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 13. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal sindaco con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

A 16.

Contratto di locazione

La giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dell'utenza maggiormente rappresentativi su base regionale ed i rappresentanti degli enti gestori, approva entro novanta giorni il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Il contratto tipo dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori, e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dalla istituzione dell'autogestione delle parti e dei servizi comuni;

5) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;

6) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;

7) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità.

Art. 17.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

Il consiglio regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di localizzazione degli interventi, può riservare, anche su proposta dei comuni interessati, una aliquota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, od altre gravi particolari esigenze.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria per un periodo massimo di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti i requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dal consiglio regionale su proposta dei comuni nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dovrà tenere conto della consistenza delle domande di assegnazione presentate dai profughi in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai comuni.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763.

Art. 18.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine di cui al secondo comma dell'art. 3.

Possono essere ammessi al subentro nell'assegnazione nello stesso ordine di cui al comma precedente anche i componenti non facenti parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, purché autorizzati dall'ente gestore ad abitare nell'alloggio e sempreché non ricorrano le condizioni per l'annullamento o la decadenza di cui agli articoli 36 e 37.

E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni, eccezionalmente prorogabile fino ad un massimo di altri due anni, qualora l'assegnatario comprovi la esistenza di obiettive esigenze di assistenza o di altri seri motivi.

Tale ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Titolo II

NORME PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 19.
Programma di mobilità

Al fine della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, gli enti gestori, d'intesa con il comune, predispongono biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota, stabilita fino ad un massimo del 10%, di quelli di nuova assegnazione.

Per la formazione del programma di mobilità gli enti gestori verificano anche sulla base dei dati dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. Gli enti gestori possono proporre cambi di alloggio direttamente alla commissione di cui all'art. 21.

Art. 20.
Domanda per la mobilità

Gli assegnatari interessati al programma di mobilità possono far domanda agli enti gestori, indicando, oltre i motivi del cambio di alloggio, la zona o il comune di preferenza.

Le domande degli assegnatari sono inoltrate, entro sessanta giorni dal ricevimento, alla commissione per la mobilità competente con il parere dell'ente gestore.

Art. 21.
Commissione per la mobilità

Presso ogni comune è costituita una commissione per la mobilità presieduta dal sindaco o suo delegato, composta:

da tre rappresentanti del comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

da un rappresentante di ognuno degli enti gestori;

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, inserendo ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori ai sensi del secondo comma del precedente art. 19, tenuto conto in particolare:

1) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;

2) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;

3) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza.

La commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità di cui all'art. 22.

La commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico del comune.

Art. 22.
Gestione della mobilità

Per la gestione del programma della mobilità il comune assume indirizzi, da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:

a) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendosi altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

b) in sede di prima applicazione della presente normativa sarà data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;

c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;

d) gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati a tal fine, entro un congruo termine, saranno assegnati sulla base della graduatoria generale;

e) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie, che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari.

Gli enti gestori che per grave sottoutilizzazione dell'alloggio, o per altro giustificato motivo, abbiano proposto agli assegnatari ed alla commissione cambi di alloggio, da questa accolti ma non eseguiti dall'assegnatario, delibereranno la revoca dell'eventuale riduzione del canone goduta dall'assegnatario ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria di L. 1.000.000.

Titolo III

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 23.
Utilizzazione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse incassate pari almeno al 50% dei predetti costi, da destinare:

a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per tutti i rimanenti alloggi assoggettati alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base dei programmi annuali comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq 14.

Art. 24.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 3, lettera *f*).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 25.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 26.

Classe demografica dei comuni

In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 7 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente *f*) del citato art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 27.

Determinazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per gli effetti di cui alla presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nell'art. 23 e applicati secondo le specificazioni contenute nei precedenti articoli.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ERP è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, abbattuto nella misura del 20 %.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392, è abbattuto nella misura del 30 %.

Ai fini della determinazione della Regione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, gli enti gestori comunicano alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

A partire dal primo anno successivo all'applicazione dei canoni di cui alla presente legge in conformità dei criteri stabiliti dal CIPE, il consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513.

Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto, ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 28.

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti, alle percentuali sotto indicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:

a) nella misura del 15 % agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, aumentato dell'importo di una pensione sociale;

b1) nella misura del 33% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

b2) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto *b1*) e il limite di assegnazione;

b3) nella misura del 70% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso fra il limite del presente punto *b2*) e il limite di assegnazione aumentato del 50 %;

c) nella misura del 100 % agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto *b3*) fino al limite di decadenza.

Art. 29.

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 27 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER ed in mancanza di tale provvedimento nella misura del 50% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ed è applicata dagli enti gestori a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1979-giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75 % della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente, l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 30.

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 28 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 31.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione ha effetto decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'applicazione del 50% della differenza fra il canone in atto e il canone corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito suddetto.

Dall'inizio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli assegnatari è applicato l'intero canone di locazione comprensivo degli aggiornamenti di cui al precedente art. 29, corrispondente alle fasce di reddito in cui gli stessi sono collocati.

Nel caso in cui l'applicazione del canone di cui alla presente legge comporti una diminuzione del canone in atto, il nuovo canone è applicato dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.
Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 11 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile si applica il canone di cui al punto *c*) del precedente art. 28.

Art. 32.
Fondo sociale regionale

Con deliberazione del consiglio regionale è costituito il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, collocati nella fascia *A*) ai sensi del precedente art. 28.

La giunta regionale determina i modi di gestione del fondo sociale secondo gli indirizzi fissati dal consiglio con la deliberazione suindicata.

Spetta altresì al consiglio di disciplinare la partecipazione degli enti pubblici diversi dagli I.A.C.P. al fondo sociale mediante la destinazione di una quota delle entrate loro derivanti dai canoni determinati ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 28.

Art. 33.
Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a due mesi nel pagamento dal canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

La morosità del pagamento del canone di locazione comporta, salvo il caso di cui al terzo comma, l'applicazione di una indennità di mora del 15% sulle somme dovute.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI

Art. 34.
Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione;

b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione sarà realizzata entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;

d) per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una quota pari al 30% della quota di amministrazione;

e) il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra gli assegnatari, sarà regolato conformemente ad un regolamento tipo deliberato dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali dell'utenza.

Art. 35.
Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compresi il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

Titolo V

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 36.
Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nel caso di:

a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentita la commissione per l'assegnazione. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

L'annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 37.
Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

Il sindaco del comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 38.
Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente qualora l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per l'accertamento di tali condizioni l'ente gestore verifica almeno biennalmente la posizione degli assegnatari.

Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio; il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'alloggio, ove ne ravvisi la necessità. Il provvedimento del sindaco costituisce titolo esecutivo.

Limitatamente agli assegnatari che si trovano nella condizione di cui al punto *e*) la dichiarazione di decadenza ha effetto previa applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 39.

Art. 39.
Decadenza nel caso di superamento del limite di reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione, fino al limite stesso aumentato del 100%. Agli assegnatari per i quali sia accertato il possesso di un reddito superiore al detto limite è comunicato dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del limite stesso. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza sono applicate agli assegnatari interessati le norme della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti il regime del canone di locazione.

Gli assegnatari che abbiano ricevuto preavviso di decadenza conseguono, secondo le modalità definite con deliberazione della giunta regionale, il diritto alla prenotazione in via prioritaria di alloggio di nuova costruzione da cedere in proprietà o in locazione ai sensi della norme sull'edilizia agevolata o convenzionata da realizzarsi a cura degli I.A.C.P. e delle imprese.

A tal fine, l'ente gestore, d'intesa con il comune e sulla base dell'andamento dei preavvisi di decadenza e delle eventuali richieste avanzate dagli assegnatari preavvisati, formula alla giunta regionale le proposte per la locazione di interventi di edilizia agevolata e trasmette le eventuali richieste degli assegnatari per l'acquisto in proprietà di alloggi.

L'ente gestore d'intesa con i comuni interessati, gradua i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la decadenza dall'assegnazione è dichiarata ed eseguita, dopo il 1° accertamento annuale consecutivo, nei confronti degli assegnatari il cui reddito familiare sia pari, o superiore al 50 % rispetto al limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

b) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito che superi, dal 25 % al 50 %, il limite di reddito consentito per la conservazione sulla qualità di assegnatario, fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, ai quali si applica il termine di cui al successivo punto *c*);

c) entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica, incrementato fino al 25 %.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge eventuali ulteriori proroghe dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla giunta regionale per un periodo massimo di un anno, su motivata richiesta del comune, d'intesa con l'ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative, anche precarie.

Art. 40.
Sanzione amministrativa

L'assegnatario che non presenti all'ente gestore nei termini stabiliti e comunque non oltre trenta giorni senza giustificato motivo, la documentazione fiscale e anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli articoli 31 e 38, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria di L. 500.000.

Per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e di quella di cui all'art. 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le disposizioni regionali di attuazione.

Art. 41.
Relazione della giunta regionale

Trascorsi due anni dall'applicazione della presente legge la giunta presenta al consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. 79.

Proroga del termine previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 77/80 concernente le associazioni dei produttori agricoli nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del 22 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma transitoria concernente la istituzione del comitato regionale contenuta al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 77 del 29 maggio 1980 è prorogata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **80.**

Contributo straordinario della regione Toscana alle spese di liquidazione del comitato per le attività espositive « Firenze-Prato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, in relazione alla liquidazione del disciolto « Comitato per le attività espositive Firenze e Prato », al fine di assicurare il pagamento dei residui crediti da parte delle ditte fornitrici e quello delle spese di gestione e nell'ambito delle competenze delegate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, stanzia la somma di lire 450.000.000 che verrà erogata a tal fine al commissario liquidatore del comitato predetto.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi disponibili sul cap. 16230 che viene istituito nel bilancio dell'esercizio 1983 con la variazione di cui al successivo comma.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 novembre 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *dicembre* 1983.

(1243)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1983, n. **81.**

Proroga per l'esercizio 1983 dei termini per variazioni di bilancio e storni di fondi da parte delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 19 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio 1983, il termine del 30 novembre di cui all'art. 32 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 come ultimativo per le variazioni e gli storni di fondi da apportare ai bilanci delle unità sanitarie locali, è prorogato al 20 dicembre.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 16 dicembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 *novembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *dicembre* 1983.

(1244)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	188.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, *ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 750**, per l'Africa **L. 1.500**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	43.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227